

ART. 5  
COST

→ PRINCIPIO DEL DECENTRAMENTO

→ IL PRINCIPIO STABILISCE CHE, NONOSTANTE L'ITALIA SIA UNA E INDIVISIBILE DAL 1861, IL POTERE DI EMANARE LEGGI E REGOLAMENTI NON SIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLO STATO, IN QUANTO ESSO ATTRIBUISCE IL POTERE DI AUTOREGOLAMENTARSI ANCHE AGLI ENTI LOCALI (REGIONI, PROVINCE, COMUNI)

→ LE REGIONI POSSONO EMANARE LEGGI, COME LO STATO, IN ALCUNE MATERIE

I COMUNI POSSONO REGOLAMENTARE IL TERRITORIO

